

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1553-A)

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE SCHIANO)

Comunicata alla Presidenza il 1° febbraio 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Concessione di un contributo annuo
all'Opera nazionale Montessori

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 AGOSTO 1981

ONOREVOLI SENATORI. — La vita e l'opera di Maria Montessori, gli aspetti fondamentali del metodo educativo da lei delineato all'inizio del secolo con l'apertura, a Roma, della prima « Casa dei bambini », la rapida diffusione del metodo stesso a livello intercontinentale sono fatti tanto noti che non è il caso di trattarne in questa sede.

È importante invece ricordare che la società « Amici del metodo Montessori » costituitasi a Napoli nel 1918 diede vita, trasferendosi a Roma, all'Opera Nazionale Montessori, eretta in ente morale con regio decreto 8 agosto 1942, n. 1534.

Ostacolata nel periodo fascista, l'Opera poté riprendere nel 1947 la sua attività che, secondo il nuovo statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 4460, è finalizzata soprattutto a:

creare un centro per lo sviluppo e lo studio del metodo Montessori;

istituire e dirigere scuole materne ed elementari nelle quali sia applicato il metodo Montessori (a tal fine l'Opera può stipulare speciali convenzioni con lo Stato, con i comuni e con altri enti);

organizzare corsi di specializzazione nel metodo Montessori per insegnanti di scuola materna ed elementare;

assistere le scuole nelle quali sia applicato il metodo Montessori;

promuovere la conoscenza e l'illustrazione del metodo e curare i rapporti con l'Associazione Montessori internazionale.

Per la realizzazione dei compiti statuari l'Opera dispone di modestissime entrate nonchè di finanziamenti aleatori quanto a continuità e misura, concessi di anno in anno dal Ministero della pubblica istruzione, vincolati alla gestione diretta di scuole materne ed elementari.

La lievitazione dei costi per il pagamento delle competenze al personale docente e non docente addetto alle predette scuole è la causa principale della situazione deficitaria in cui l'Opera si è venuta a trovare, caratterizzata soprattutto dall'accumulo di oneri previdenziali ed assicurativi per il personale, dovuti all'INPS per gli anni dal 1976 in poi. Tale situazione deficitaria, che ha formato oggetto di interrogazione al Ministro della pubblica istruzione, svolta presso la 7^a Commissione permanente del Senato nella seduta del 7 ottobre 1981, ha raggiunto attualmente la cifra di 421 milioni e ha creato, nonostante la capacità e l'impegno del Commissario all'Opera, difficoltà tali da paralizzare le attività istituzionali finalizzate alla diffusione della conoscenza e dell'applicazione del metodo Montessori e da rendere aleatoria la gestione diretta, a totale carico dell'ente, di scuole materne ed elementari.

Il risanamento della situazione dell'ente, indispensabile per assicurare una efficace diffusione del messaggio culturale e pedagogico di Maria Montessori, esige necessariamente il verificarsi di due condizioni. La prima consiste nella concessione di un congruo contributo annuale ordinario da parte dello Stato; la seconda consiste, fatti salvi i diritti acquisiti dal personale docente e non docente in servizio nelle scuole direttamente gestite dall'Opera, nell'impedire all'ente l'assunzione in gestione diretta di altre scuole perchè ciò determinerebbe fatalmente una riproduzione della situazione deficitaria.

Ovviamente all'ente deve essere conservata la possibilità di applicazione, sperimentazione e verifica del metodo Montessori sia in scuole dirette dall'ente stesso, ma a totale carico, quanto alla gestione, di altre istituzioni, sia attraverso la promozione e direzione di attività di sperimentazione nelle scuole materne ed elementari dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Analogamente, per la diffusione tra gli insegnanti di un'adeguata conoscenza del predetto metodo, è auspicabile una collaborazione con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE).

Le considerazioni sopra esposte sono alla base dell'ordine del giorno che la Commissione unanime presenta all'Assemblea auspicando che la rapida approvazione della presente legge da entrambi i rami del Parlamento consenta all'attuale Commissario del-

l'Opera di curare gli adempimenti di risanamento economico e di modifica statutaria creando così le condizioni per un ritorno dell'ente ad una normale gestione istituzionale.

Le stesse considerazioni spiegano le ragioni per le quali la Commissione non ritiene di poter aderire al parere della Commissione affari costituzionali nella parte in cui tende a limitare l'erogazione del contributo ad un biennio.

SCHIANO, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

a) sul testo del Governo

(Estensore VERNASCHI)

3 novembre 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di essere favorevole all'ulteriore *iter* del provvedimento a condizione che le provvidenze ivi previste siano limitate al solo anno finanziario 1981. È infatti necessario che, in ossequio ad un razionale assetto normativo del settore, si proceda all'elaborazione di un disegno armonico e globale, abbandonando il ricorso a misure di carattere particolare.

a) su emendamenti

(Estensore MANCINO)

18 dicembre 1981

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, esprime parere favorevole alla nuova formulazione dell'articolo 1 a condizione che il contributo in considerazione venga limitato agli anni 1981 e 1982, in ragione della necessità di pervenire ad una normativa organica relativa alla concessione dei contributi stessi ad organismi privati.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

(Estensore CAROLLO)

17 dicembre 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore corso.

La Commissione è dell'avviso che nella formulazione della clausola di copertura debba risultare chiaro che anche per il 1982 la copertura viene attuata mediante riduzione del capitolo 1140 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Pertanto il primo comma dell'articolo 2 dovrebbe così essere riformulato:

« All'onere annuo di lire 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per gli anni finanziari 1981 e 1982 mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 1140 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per i medesimi anni finanziari ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

All'Opera nazionale Montessori, eretta in ente morale con regio decreto 8 agosto 1924, n. 1534, per l'attuazione del programma delle attività statutarie è assegnato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, un contributo annuo di lire 300 milioni.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 1140 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1981 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Per il conseguimento dei fini istituzionali, è assegnato all'Opera nazionale Montessori, eretta in ente morale con regio decreto 8 agosto 1924, n. 1534, un contributo annuo di lire 300 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministro della pubblica istruzione, al quale trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per gli anni finanziari 1981 e 1982 mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 1140 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per i medesimi anni finanziari.

Identico.